

Ciò avviene a partire dal 3° anno dall'approvazione della presente legge.

In questa fase va ricercato l'equilibrio tra carico fiscale e ripagamento di quel carico, in termini di potenziamento della domanda di beni per spese di investimento, che aumentano la domanda di quelli di consumo e dei servizi.

La seconda fase avrà inizio naturalmente quando si sono consolidati i risultati della prima, che si prevede possano essere raggiunti dopo un periodo di tre anni.

Tuttavia se tale termine non dovesse essere <sup>sufficiente</sup> ~~raggiunto~~, la amministrazione finanziaria chiederà una proroga agli organi della P.E., che impostano lo sviluppo del Paese sulla base dell'equilibrio con il carico fiscale.

#### LA DEVOLUZIONE DELLE IMPOSTE

##### Art. 20

Il decentramento fiscale. Entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, deve essere attuato il decentramento fiscale, che prevede la devoluzione alle regioni di parte dell'imposizione fiscale derivante da redditi fissi e variabili di ordine privato.

Tale devoluzione deve essere intesa come potere delle regioni di trattenerne parte dell'imposizione secondo le prospettive di sviluppo indicate dagli organi regionali del potere legislativo ed esecutivo.

##### Art. 21

Le devoluzioni alle regioni per spese di sviluppo regionali. La possibilità di trattenerne l'imposizione da parte delle regioni, riguarda in primo luogo le spese di sviluppo della regione intesa nel suo complesso, per il raggiungimento dell'ipotesi di sviluppo regionale, indicata dal consiglio regionale.

Le imposte acquisite dalle regioni verranno ripartite tra spese di sviluppo regionali e spese di sviluppo provinciali.

Le province hanno allora una disponibilità di fondi regionali, che sono ripartiti secondo il piano di sviluppo regionale.

*pubblico* ✓ *CHR WA*  
*ARSTO AEB*  
*SOAVO*

*Adm. Civ. 1974*

Art. 21 bis

La complementarietà provinciale. La ripartizione dei fondi economici tra le province della regione per spese di sviluppo occorrenti alle singole circoscrizioni territoriali, riguardanti la devoluzione locale provinciale, va compiuta secondo il principio della complementarietà degli investimenti provinciali; in modo cioè che le spese di sviluppo operate ed effettuate in una provincia, servano per lo sviluppo e le attività produttive di un'altra provincia o delle provincie limitrofe.

Art. 21 ter

L'ipotesi di sviluppo regionale. Il principio della complementarietà provinciale deve essere utilizzato in campo economico e produttivo, per il perseguimento dell'obiettivo regionale, che è dato dall'ipotesi di sviluppo regionale; la quale per le regioni del nord Italia è data da quella industriale agricolo - turistica, per il centro Italia è agricolo - turistica - commerciale e per il sud del Paese; è agricolo- artigianale, in previsione di completarla con la componente industriale e commerciale.

L'ipotesi di sviluppo si pone cioè come il livello di sviluppo che potrà condurre ad una organizzazione sociale e produttiva superiore.

Art. 22

La devoluzione delle imposte alle regioni in via di sviluppo economico. Per le regioni delle aree meridionali del Paese e di alcune delle zone centrali della penisola, che non siano economicamente sviluppate, l'ufficio finanziario interregionale (WFIR), predispone un piano di ripartizione dell'imposizione regionale, percepita dalle regioni più industrializzate, al fine di realizzare ed iniziare la costruzione delle infrastrutture necessarie per lo sviluppo produttivo di tali regioni.

Tale ripartizione avviene secondo il principio della complementarietà delle funzioni produttive delle regioni, in modo cioè che gli investimenti fatti per lo sviluppo di una regione, servano alla produzione di quelle più industrializzate.

Anche le regioni sviluppate dal punto di vista produttivo, va applicato il principio della complementarietà delle spese di investimento, proprio al fine di rendere sempre più elevato lo sviluppo economico, produttivo e sociale delle regioni interessate.

Art. 23

La variazione delle norme costituzionali. Entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, andranno varate le nuove norme costituzionali, che prevedono la possibilità da parte delle regioni italiane, di organizzare l'imposizione fiscale autonomamente, stabilendo le imposte che devono essere devolute allo Stato per il sostenimento delle spese di funzionamento degli organi di coordinamento interregionali e per essere destinate ad altre Regioni secondo un piano stabilito dall'UFIR di ogni settore di decentramento nazionale nord e Sud Italia, per mezzo del coordinamento nazionale della direzione generale finanze (DGF) del Ministero delle finanze, che svolge le funzioni dell'UFIR per il centro Italia.

Prima di tale data gli UFIR stabiliscono con accordi interregionali dei Consigli regionali delle Regioni di uno stesso settore di decentramento nazionale (Nord, Centro e Sud Italia), la percentuale di imposte non inferiore al 30 per cento, da trattenere per le spese di sviluppo della propria circoscrizione territoriale regionale e non superiore al 20 per cento del totale impositivo devoluto allo Stato, per essere spesa da altre Regioni meno sviluppate economicamente, al fine di promuoverne il progresso sociale e produttivo.

Art. 24

Il patto finanziario tra le Regioni. Al fine di disciplinare la ripartizione dell'imposizione tra le Regioni italiane e la devoluzione allo Stato di quella prodotta in ciascuna delle Regioni più avanzate economicamente del Nord Italia, prima e dopo il varo delle nuove norme costituzionali, le regioni di ciascun settore di decentramento nazionale si accordano nella sede dell'UFIR, sugli importi da devolvere alle regioni meno sviluppate e da ripartire nell'ambito dei fondi provenienti da altri ordinamenti regionali.

Tale accordo assume la caratteristica di un patto finanziario siglato nella sede dell'ufficio finanziario interregionale (UFIR) di settore di decentramento nazionale; che stabilirà anche le quote da devolvere alla struttura statale di coordinamento degli enti regionali.

Art. 25

Le funzioni dell'UFIR. Il principio informatore del decentramento fiscale è il coordinamento compiuto dall'UFIR per la distribuzione delle imposte tra gli ordinamenti regionali, al fine di permettere uno sviluppo economico e sociale più celere e più vasto.

Questo coordinamento si riferisce in particolare alla devoluzione dell'imposizione alle regioni meno avanzate economicamente e alle regioni che hanno bisogno di maggiori fondi economici, per la realizzazione dei programmi regionali di sviluppo, che possono assumere caratteristiche particolari ed elementi di urgenza che comportano impegni di spesa immediati.

Art. 26

La devoluzione finalizzata a finanziare le attività sociali. La devoluzione dell'imposta finalizzata a finanziare attività sociali, segue il principio che parte dell'imposizione progressiva oltre il 34 per cento del reddito posseduto, nella misura iniziale del 30 per cento, va devoluta ad attività sociali.

Art. 23 bis

Accordo tra Stato e Regioni prima del varo delle norme costituzionali sul decentramento fiscale. Lo Stato e le Regioni si accordano nella sede degli UFIR Nord, centro e sud Italia, sulla sperimentazione triennale della devoluzione di funzioni finanziarie (del prelievo fiscale) statali alle Regioni; che saranno gestite economicamente dagli stessi ordinamenti regionali.

Tale sperimentazione riguarderà il 30 per cento dell'imposizione fiscale da destinare a spese di sviluppo e correnti di ciascuna regione e il 20 per cento da destinare a spese in conto capitale per le regioni meno sviluppate del sud Italia.

Si tratta delle funzioni che sono connesse con il pagamento dell'imposizione tributaria.

Ciò significa che saranno gli organi finanziari regionali ad erogare i fondi economici che prima lo Stato destinava alle varie spese correnti e di investimento.

Art. 23 ter

Titolarità delle funzioni pubbliche. La titolarità delle funzioni finanziarie del prelievo fiscale e della distribuzione delle risorse tra le Regioni, rimane di pertinenza dello Stato; che tuttavia devolve sperimentalmente per tre anni la gestione economica alle regioni per la parte indicata nell'articolo 23.

Art. 23 quater

Gestione tecnica delle funzioni finanziarie. La gestione tecnica delle funzioni statali secondo gli accordi interregionali siglati negli UFIR, viene devoluta alle Regioni italiane, che la effettueranno con fondi messi a disposizione dallo Stato e acquisiti con l'imposizione tributaria.

Tale gestione ha una sperimentazione triennale e a fine di ogni anno va fatta una relazione da parte dell'organo di governo regionale al Ministero delle Finanze, sugli importi effettivamente acquisiti.

La sperimentazione positiva citata sarà condizione per la modifica successiva della Costituzione, che comporterà la assunzione della titolarità impositiva fiscale per le Regioni della Repubblica italiana.

Art. 23 quinquies

Bilancio di previsione annuale e poliennale. Prima del varo delle nuove norme costituzionali sulla competenza impositiva regionale, sia il bilancio annuale di previsione che il bilancio poliennale, vengono redatti per settori di decentramento nazionale.

Ciascun UFIR compila il bilancio di previsione per la propria area geografica, unitamente agli organi di governo della Regione sede del settore di decentramento e a rappresentanze delle altre Regioni dello stesso settore.

Ciò viene fatto per la sperimentazione triennale; vale a dire che le Regioni parteciperanno alla redazione del bilancio di previsione annuale e poliennale per il 50 per cento dell'imposizione che lo Stato fa gestire sperimentalmente a loro.

Il bilancio in sede interregionale dovrà prevedere una imposizione gestita dalle Regioni per il 50 per cento, di cui il 30 per cento è da devolvere a spese di investimento e correnti di funzionamento e il 20 per cento a spese di investimento in altre Regioni principalmente del Sud Italia.

Art. 23 sedxies

Coordinamento nazionale. Prima del varo delle nuove norme costituzionali, il coordinamento nazionale per la formazione del bilancio di previsione verrà organizzato dalla Direzione Generale Finanze (DGF) del Ministero delle Finanze.

Ciò avverrà attraverso le zone Nord e Sud Italia della citata Direzione, che armonizzeranno nella Sede del Ministero delle Finanze i bilanci di previsione delle 3 aree geografiche Nord, Centro e Sud Italia, per ottenere un unico bilancio di previsione nazionale.

Gli UFIR in occasione della redazione dei bilanci di previsione annuali e poliennali, saranno integrati da personale del Ministero del Tesoro e del Bilancio, che normalmente ha il compito di redigere i bilanci di previsione.

Ciò accade quando lo Stato ha progettato e realizzato la struttura sociale dell'ordinamento.

Prima di tale data la devoluzione va ad incentivare le attività produttive, come indicato nel progetto occupazione e con lo scopo di aumentare l'occupazione, attraverso lo sviluppo e la produzione più elevata dell'impresa.

Quando verrà raggiunta la piena occupazione, una parte crescente dell'imposizione progressiva oltre il 34 per cento, andrà devoluta ad attività sociali.

#### Art. 27

Privatizzazione. L'amministrazione finanziaria va privatizzata secondo i principi e i criteri indicati nel progetto privatizzazione della pubblica amministrazione (P.A.).

Ciò viene disposto al fine di aumentare l'efficienza della stessa amministrazione pubblica, nell'accertamento dei redditi e nella organizzazione del settore e nel controllo e individuazione delle evasioni fiscali.

#### Art. 28

Sanzioni per gli illeciti fiscali. Le evasioni fiscali e gli illeciti finanziari di cui alle norme vigenti, trovano una diversa previsione nel loro perseguimento dal punto di vista sanzionatorio, in quanto sono aumentate le sanzioni pecuniarie e mutuate quelle detentive, secondo una nuova normativa tendente al recupero sociale.

La diversa regolamentazione è prevista negli articoli seguenti.

Le sanzioni per gli illeciti fiscali, finanziari e fallimentari.

#### Art. 28 bis

Caratteri. Le sanzioni penali che vengono applicate ai reati relativi all'assegno bancario, alla bancarotta e ai reati fallimentari, vengono inflitte tenendo conto dei principi e criteri indicati negli articoli 8 e seguenti del progetto giustizia penale.

Tali principi sono diretti a permettere il recupero sociale di chi viola le norme giuridiche in materia finanziaria; in modo che nel futuro divenga parte attiva nello scongiurare altre violazioni dello stesso genere, anche manifestando il proprio convincimento ad altri operatori economici.

GLI ILLECITI RELATIVI ALLE EVASIONI FISCALI.

Art.29

Le sanzioni previste per le evasioni fiscali. Le sanzioni previste per chi evade il pagamento delle imposte dirette o indirette, sono costituite da misure di sicurezza pecuniarie e detentive.

Le misure di sicurezza detentive non vengono applicate dopo l'accertamento della violazione della norma relativa, ma solo in occasione della seconda violazione accertata dall'organo competente.

Art. 30

Omissione presentazione della dichiarazione obbligatoria. A chi omette di presentare le dichiarazioni obbligatorie ai fini delle imposte dirette o dell'IVA, nelle quali avrebbe dovuto dichiarare redditi fondiari, corrispettivi, ricavi o altri compensi superiori a 100 milioni, viene inflitta la misura di sicurezza pecuniaria non inferiore a 100 milioni di lire e proporzionalmente superiore o inferiore per cifre maggiori o minori, con un minimo di 2 milioni di sanzione pecuniaria.

Dopo il primo accertamento dell'illecito, si applica congiuntamente alla misura di sicurezza pecuniaria, una misura di sicurezza detentiva da 1 a 4 anni, con l'esclusione dell'applicazione della sospensione condizionale della misura di sicurezza per le quantità di detenzione minori dei 2 anni.

Le modalità di espiazione della misura di sicurezza detentiva sono le stesse che sono state indicate negli articoli 9 e seguenti.

Art. 31

Parziale dichiarazione di redditi ai fini dell'imposizione.

Viene inflitta al trasgressore la misura di sicurezza pecuniaria da 50 a 100 milioni ed una misura di sicurezza detentiva da 1 a 4 anni per la mancata dichiarazione di redditi che vanno dai 50 ai 100 milioni di lire.

Valgono le disposizioni dell'articolo precedente per la detenzione in carcere.

Art. 32

Libertà vigilata. Per tutte le sanzioni previste in caso di evasione fiscale e per un periodo pari all'entità della misura di sicurezza detentiva la prima volta, e della doppia misura di sicurezza detentiva le volte successive, il trasgressore è soggetto alla libertà vigilata; che consiste nel continuo controllo nelle sue attività economiche, effettuato dalle forze dell'ordine, dal controllore fiscale. Tale controllo deve essere agevolato dal medesimo trasgressore, che facilita l'accertamento attraverso una giornaliera dimostrazione delle sue attività imprenditoriali, amministrative ed operative, rivolta al controllore fiscale.

Art. 33

Omissione annotazione sulle scritture contabili. L'omissione annotazione sulle scritture contabili obbligatorie ai fini delle II.DD. (imposte dirette), corrispettivi per cessioni di beni o prestazioni di ser-

vizio effettuate per importi superiori a 150 milioni di lire e allo 0,25 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi indicati nell'ultima dichiarazione prodotta, comporta una sanzione pari a 100 milioni o proporzionalmente superiore e una misura di sicurezza detentiva nel caso della 2<sup>a</sup> violazione, da 1 a 4 anni di detenzione in carcere con il beneficio dell'alternanza con il lavoro sociale.

Art. 34

Omessa fatturazione. Si applicano le stesse misure di sicurezza indicate nell'articolo precedente, nel caso di omessa fatturazione e annotazione sui registri tenuti ai fini IVA.

Art. 35

Omessa annotazione e omessa fatturazione per importi inferiori a 150 milioni. In caso di violazioni analoghe a quelle indicate nello articolo 69 e 70, le misure di sicurezza pecuniarie sono proporzionalmente inferiori con un minimo di 5 milioni di lire per importi non dichiarati pari a 1 milione.

Per importi inferiori al milione è prevista la misura di sicurezza pecuniaria pari al triplo della somma non dichiarata.

Art. 36

Redditi fondiari, di capitale e diversi. Le stesse misure di sicurezza previste dagli articoli precedenti, si applicano nel caso di mancata dichiarazione di redditi fondiari, di capitale e diversi nella quantità indicata nei medesimi articoli.

Art. 37

Mancata tenuta o conservazione delle scritture contabili obbligatorie. Chi non tiene o non conserva le scritture contabili obbligatorie, quali il libro giornale, il libro degli inventari e i registri IVA, è tenuto al pagamento di una misura di sicurezza pecuniaria non inferiore a 20 milioni e alla detenzione in carcere secondo le condizioni indicate negli articoli precedenti, per un periodo da 1 a 4 anni, senza il beneficio della sospensione condizionale della misura di sicurezza.

Tutti gli illeciti assumono carattere penale con l'accertamento della 2<sup>a</sup> violazione della medesima o di diverse disposizioni di legge in materia di pagamento delle imposte dirette o indirette.

Art. 38

Bollatura iniziale successiva all'uso. Nel caso di bollatura iniziale